

"SCHEMA DI ACCORDO QUADRO"



Equitalia Servizi S.p.A.

Accordo Quadro n. xxxxxx

Contraenti: xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

*Oggetto: Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di stampa dei
documenti della riscossione. (Gara EA13002- CIG xxxxxxxxxxxx)*

Stipula: xxxxxxxxxxxx

Decorrenza: xxxxxxxxxxxx

Scadenza: xxxxxxxxxxxx



INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati	6
Articolo 2 Oggetto	7
Articolo 3 Durata	7
Articolo 4 Modalità di affidamento del Servizio - Ordine di priorità.....	8
Articolo 5 Modalità di esecuzione del Servizio – Verifiche di regolare esecuzione...	10
Articolo 6 Ulteriori impegni del Fornitore.....	14
Articolo 7 Sistema di monitoraggio – Stato avanzamento lavori	15
Articolo 8 Verifiche in corso d’opera	16
Articolo 9 Variazione del Centro di Produzione.....	18
Articolo 10 Rappresentanti delle Parti.....	19
Articolo 11 Corrispettivi	20
Articolo 12 Fatturazione e modalità di pagamento.....	21
Articolo 13 Cauzione	25
Articolo 14 Penali	26
Articolo 15 Risoluzione	28
Articolo 16 Recesso	29
Articolo 17 Recesso per giusta causa.....	30
Articolo 18 Collegamento negoziale	32
Articolo 19 Disposizioni antimafia.....	33
Articolo 20 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	35
Articolo 21 Proprietà - Deposito.....	37

Articolo 22 Obbligo di riservatezza	38
Articolo 23 Trattamento dei dati	39
Articolo 24 Brevetti industriali e diritti d'autore	41
Articolo 25 Divieto di cessione.....	42
Articolo 26 Cessione del credito.....	42
Articolo 27 Subappalto	43
Articolo 28 Responsabilità.....	44
Articolo 29 Trasparenza e Codice Etico	45
Articolo 30 Foro competente	47
Articolo 31 Oneri fiscali e spese contrattuali.....	47
Articolo 32 Clausola finale	48

TRA

- Equitalia Servizi S.p.A., con sede legale in Roma, Via Benedetto Croce n. 124, Capitale Sociale Euro xxxxxxxx,00= interamente versato, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma n. 00438090581, partita IVA 00892841008, società soggetta alla direzione e coordinamento di Equitalia S.p.A., socio unico, nella persona di xxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxxxx, in qualità di xxxxxx giusta i poteri conferitigli con xxxxxxxxxxxxxx, in data xxxxxxxx, elettivamente domiciliato presso la sede legale della società;

E

- xxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxxxxx, Via xxxxxxxxxxxx n. xx, Capitale Sociale Euro xxxxxxxx,00= iscritta al registro delle imprese di xxxxxx al n. xxxxx, partita IVA e codice fiscale n. xxxxxxxx, nella persona di xxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxxxx, in qualità di xxxxxx giusta i poteri conferitigli con xxxxxxxxxxxxxx, in data xxxxxxxx, elettivamente domiciliato presso la sede legale della società;
- xxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxxxxx, Via xxxxxxxxxxxx n. xx, Capitale Sociale Euro xxxxxxxx,00= iscritta al registro delle imprese di xxxxxx al n. xxxxx, partita IVA e codice fiscale n. xxxxxxxx, nella persona di xxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxxxx, in qualità di xxxxxx giusta i poteri conferitigli con xxxxxxxxxxxxxx, in data xxxxxxxx, elettivamente domiciliato presso la sede legale della società;
- xxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxxxxx, Via xxxxxxxxxxxx n. xx, Capitale Sociale Euro xxxxxxxx,00= iscritta al registro delle imprese di xxxxxx al n. xxxxx, partita IVA e codice fiscale n. xxxxxxxx, nella persona di xxxxxx, nato a xxxxxx il xxxxxxxx, in qualità di xxxxxx giusta i poteri conferitigli con xxxxxxxxxxxxxx, in data xxxxxxxx, elettivamente domiciliato presso la sede legale della società.

PREMESSO CHE

a) ai termini con iniziale maiuscola ed in corsivo, di cui in seguito, viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Accordo Quadro*: il presente accordo, stipulato tra “Equitalia Servizi” e ciascun “Fornitore”;
- *Atto di Affidamento*: l’atto con il quale “Equitalia Servizi” affida al “Fornitore”, di volta in volta, l’esecuzione del “Servizio” per l’“Unità di lavorazione” ivi indicata, secondo le modalità, condizioni e termini indicati nell’*Accordo Quadro* e nel “Capitolato Tecnico”;
- *Agenti della Riscossione*: le società Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A., Equitalia Sud S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. (già Serit Sicilia S.p.A.), presso le quali dovranno essere consegnati parte dei “Documenti” prodotti dal “Fornitore”, il cui elenco è riportato in allegato al “Capitolato Tecnico”;
- *Capacità produttiva*: la capacità produttiva del “Fornitore”, di cui al paragrafo 3 del “Capitolato Tecnico”;
- *Capitolato Tecnico*: il documento, compresi i relativi allegati, facente parte della documentazione della procedura di gara, che definisce in dettaglio le singole attività costituenti il “Servizio” e l’insieme delle condizioni, modalità e termini di esecuzione dello stesso;
- *Centri di accettazione*: le strutture degli operatori economici del mercato postale, che verranno indicate da “Equitalia Servizi” nel corso di efficacia dell’*Accordo Quadro*, a cui dovranno essere consegnati parte dei “Documenti”;
- *Centri di produzione*: lo/gli stabilimento/i indicato/i dal “Fornitore”, ubicato/i nel territorio italiano, nel/i quale/i lo stesso presterà il “Servizio” nel rispetto di

- quanto previsto dal *Capitolato Tecnico*;
- *Documento*: le due tipologie di documento previste dal paragrafo 2.3 del *Capitolato Tecnico*, composto da almeno un foglio stampato fronte/retro, dalla busta postale che li contiene nonché, eventualmente dall'avviso di ricevimento o dalla relata di notifica a seconda delle modalità di recapito al contribuente;
 - *Equitalia Servizi*: Equitalia Servizi S.p.A., come in epigrafe;
 - *Fornitore*: rispettivamente xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, come in epigrafe;
 - *Giorni lavorativi*: i giorni dal lunedì al venerdì, ad esclusione delle festività nazionali;
 - *Offerta economica*: le condizioni economiche offerte in sede di gara da ciascun *Fornitore* per l'esecuzione del "Servizio";
 - *Parti*: congiuntamente *Equitalia Servizi* ed il singolo *Fornitore*;
 - *Servizio*: l'esecuzione delle attività di stampa, abbinamento ed imbustamento necessarie alla produzione dei *Documenti* nonché le attività di confezionamento e consegna degli stessi agli *Agenti della Riscossione* e/o ai *Centri di accettazione*;
 - *Unità di lavorazione*: i *Documenti* oggetto del singolo *Atto di Affidamento* per i quali il *Fornitore* dovrà prestare il *Servizio*, come meglio indicato nel *Capitolato Tecnico*;
- b) gli *Agenti della Riscossione*, con apposita delega, hanno conferito ad *Equitalia Servizi*, le funzioni ed i compiti di Stazione appaltante e di centrale di committenza necessari all'affidamento ed alla gestione del servizio di stampa dei documenti necessari alla riscossione;
- c) *Equitalia Servizi*, a seguito di quanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del xx/xx/xxxx, giusta Determina del xxxxxxxx del xx/xx/xxxx, con bando

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie S, del xx/xx/xxxx, n. xx e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^a serie speciale, del xx/xx/xxxx, n. xxx, ha avviato una procedura aperta a rilevanza comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, con i primi tre operatori economici risultati aggiudicatari, per l'affidamento del Servizio per un periodo di 36 (trentasei) mesi;

- d) *Equitalia Servizi*, con provvedimento del xx/xx/xxxx (prot. n. xxxx), comunicato ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ha aggiudicato la gara ai *Fornitori* che hanno presentato le tre migliori *Offerte economiche*;
- e) ciascun *Fornitore*, a tal proposito, dichiara che, quanto risulta dalla documentazione di gara ed in particolare dal Disciplinare di gara, dallo Schema di Accordo Quadro e dal *Capitolato Tecnico*, definisce in modo adeguato e completo le specifiche attività richieste e le modalità di esecuzione delle stesse, consentendo un'idonea valutazione delle condizioni economiche offerte;
- f) ai sensi di quanto previsto dalla documentazione di gara, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e, quindi, la stipula dell'*Accordo Quadro*, sono subordinate oltre che all'accertamento del possesso dei requisiti di legge per contrarre (ex art.38 D.Lgs. 163/2006), all'esito positivo della "Verifica per l'efficacia dell'aggiudicazione" prevista dal paragrafo 8 del *Capitolato Tecnico*;
- g) *Equitalia Servizi* ha concluso con esito positivo la verifica di cui al *Capitolato Tecnico* effettuata nei confronti dei *Fornitori* ed ha accertato il possesso da parte degli stessi dei requisiti di legge per contrarre;
- h) ai fini della sottoscrizione dell'*Accordo Quadro*, ciascuno dei *Fornitori* ha

presentato la documentazione di seguito indicata che viene conservata agli atti di *Equitalia Servizi*:

- 1) dichiarazione attestante, in conformità al D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la propria composizione societaria;
- 2) polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O) a copertura dei danni eventualmente cagionati ad *Equitalia Servizi* e/o a terzi ivi compresi il personale impiegato, in conseguenza di errori, omissioni, negligenze od inadempienze nell'esecuzione del Servizio, a massimale unico per sinistro di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) ed in particolare:
 - xxxxxxx, polizza n. xxxxxxxx stipulata con la xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - xxxxxxx, polizza n. xxxxxxxx stipulata con la xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - xxxxxxx, polizza n. xxxxxxxx stipulata con la xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 3) cauzione definitiva prodotta ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal dall'articolo 113 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e tenuto conto di quanto previsto dal Disciplinare di gara. In particolare:
 - xxxxxxx, cauzione sotto forma di [fideiussione bancaria o polizza assicurativa] n. xxxx, per un importo di € xxxx,xx rilasciata da xxxxxxxxxxx in data xx xx xxxx;
 - xxxxxxx, cauzione sotto forma di [fideiussione bancaria o polizza assicurativa] n. xxxx, per un importo di € xxxx,xx rilasciata da xxxxxxxxxxx in data xx xx xxxx;
 - xxxxxxx, cauzione sotto forma di [fideiussione bancaria o polizza assicurativa] n. xxxx, per un importo di € xxxx,xx, rilasciata da xxxxxxxxxxx in data xx xx xxxx;

- 4) comunicazione del numero di conto corrente dedicato nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i
- i) ciascun *Fornitore* dichiara e garantisce che il *Servizio* oggetto dell'*Accordo Quadro* costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e quindi di essere in possesso dell'organizzazione, dei mezzi e delle risorse necessarie per eseguire sin da subito il *Servizio* alle condizioni tutte di cui all'*Accordo Quadro* e dei suoi allegati nonché di eseguire il *Servizio* stesso in via non esclusiva per *Equitalia Servizi*;
- tutto ciò premesso, tra tutte le *Parti*, come sopra rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti in esse richiamati ed in particolare il *Capitolato Tecnico* e l'*Offerta economica*, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'*Accordo Quadro*.
2. All'*Accordo Quadro*, vengono allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale, il documento "Condizioni economiche" redatto sulla base delle condizioni riportate nell'*Offerta Economica* di ciascun *Fornitore* (Allegato A) ed il documento "Istruzioni per il trattamento dei dati personali" (allegato B).
3. L'esecuzione del *Servizio* è regolata, in via gradata:
 - a) dalle clausole dell'*Accordo Quadro*, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra *Equitalia Servizi* e ciascun *Fornitore* e dalle norme in esso richiamate;
 - b) dal singolo *Atto di Affidamento*;
 - c) dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), nonché dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e, in ogni caso, dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla stipula dell'*Accordo Quadro*;
- e) dal Codice Etico e dal Modello organizzativo adottato, ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs. 231/2001, da *Equitalia Servizi*.

Articolo 2

Oggetto

1. L'*Accordo Quadro* stipulato da *Equitalia Servizi* in nome proprio e per conto degli *Agenti della Riscossione*, per l'affidamento a ciascun *Fornitore* del *Servizio*, definisce:
 - le regole che dovranno trovare unitaria e coerente attuazione nel rapporto tra *Equitalia Servizi*, da una parte, e l'insieme dei *Fornitori*, dall'altra parte;
 - le regole che dovranno trovare attuazione nei distinti rapporti tra *Equitalia Servizi*, da una parte, e ciascun *Fornitore*, dall'altra parte.

Articolo 3

Durata

1. L'*Accordo Quadro* avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e conserverà la sua validità per un periodo di 36 (trentasei) mesi e, comunque, sino al completo adempimento, da parte di ciascun *Fornitore*, di tutte le obbligazioni contrattuali connesse con l'esecuzione dell'*Atto di Affidamento* allo stesso già formalizzato alla data di scadenza.

2. L'eventuale prosecuzione delle attività oltre il termine di scadenza dell'*Accordo Quadro* non potrà, in nessun caso, essere considerata come rinnovo dell'*Accordo Quadro* stesso.
3. Resta inteso che la scadenza dell'*Accordo Quadro* sarà anticipata al momento del raggiungimento del corrispettivo complessivo massimo previsto dal successivo articolo 11.
4. Resta, altresì, inteso che, qualora alla scadenza naturale dell'*Accordo Quadro*, non sia stato esaurito il corrispettivo complessivo massimo previsto dal successivo articolo 11, *Equitalia Servizi* si riserva la facoltà di prorogare la durata dello stesso fino ad ulteriori 6 mesi e, comunque, sino a concorrenza del suddetto corrispettivo complessivo massimo.
5. È, peraltro, esclusa tra le *Parti* ogni facoltà di proroga e/o rinnovo tacito.

Articolo 4

Modalità di affidamento del Servizio - Ordine di priorità

1. *Equitalia Servizi*, con la periodicità prevista dal paragrafo 4.1 del *Capitolato Tecnico* e nel rispetto di quanto di seguito previsto, affiderà a ciascun *Fornitore* l'esecuzione del *Servizio*, le cui attività sono dettagliatamente indicate nel paragrafo 4 del *Capitolato Tecnico*, mediante l'inoltro di appositi *Atti di Affidamento*.
2. L'*Atto di Affidamento*, avrà ad oggetto un'unica *Unità di lavorazione* relativa ad una sola tipologia di *Documento*, tra quelle definite al paragrafo 2.3 del *Capitolato Tecnico* medesimo.
3. I *Fornitori* prendono atto che *Equitalia Servizi*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 59, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e dall'articolo 287, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, procederà alla definizione dell'*Unità di lavorazione* oggetto di ciascun *Atto di Affidamento*, quindi alla definizione del numero di *Documenti* per i

quali ciascun *Fornitore*, di volta in volta, sarà tenuto a prestare il *Servizio*, nel rispetto del principio generale di rotazione ed omogeneità, per il cui ordine di priorità *Equitalia Servizi* stessa terrà comunque conto, a suo insindacabile giudizio, delle risultanze della procedura di gara e del contenuto delle offerte presentate, in relazione alle specifiche esigenze degli *Agenti della Riscossione*.

4. I *Fornitori* prendono atto che il fabbisogno prestazionale (numero di *Documenti* per ciascuna tipologia e numero complessivo di inserti aggiuntivi) indicato in termini previsionali nel paragrafo 2.3 del *Capitolato Tecnico*, è frutto di una stima effettuata da *Equitalia Servizi* sulla base delle serie storiche e dell'esigenze espresse dagli *Agenti della Riscossione*, ciascuno al meglio delle proprie conoscenze; trattandosi di una stima, il suddetto fabbisogno prestazionale, non deve ritenersi in alcun modo vincolante per *Equitalia Servizi* e per gli *Agenti della Riscossione*, potendo subire delle variazioni, in aumento e/o diminuzione, in relazione alle effettive esigenze prestazionali connesse anche ad eventuali disposizioni normative che potranno essere emanate in materia di riscossione.
5. I *Fornitori* pertanto prendono atto che l'ordine di priorità come sopra definito e l'effettiva esigenza del *Servizio*, potrà comportare che non necessariamente a ciascun *Fornitore* risulterà affidato, alla scadenza dell'*Accordo Quadro*, un identico numero complessivo di *Documenti* o, comunque, un identico numero di *Atti di Affidamento*.
6. Il *Fornitore* non potrà quindi vantare alcuna pretesa, diritto o ragione anche a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti di *Equitalia Servizi* e/o degli *Agenti della Riscossione*, nel caso in cui si sia determinato, alla scadenza dell'*Accordo Quadro*, anche un sostanziale scostamento del numero di *Documenti* per i quali ha prestato il *Servizio* rispetto al numero di *Documenti* affidati ad altro *Fornitore* e/o rispetto al

fabbisogno prestazionale riportato in termini di stima nel *Capitolato Tecnico*.

Articolo 5

Modalità di esecuzione del Servizio – Verifiche di regolare esecuzione

1. I *Fornitori* saranno tenuti ad eseguire il *Servizio* presso il *Centro di Produzione* o nei *Centri di Produzione* presso i quali sono state eseguite le verifiche di cui al paragrafo 8 del *Capitolato Tecnico*, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'*Accordo Quadro*, dal *Capitolato Tecnico*, nonché dal singolo *Atto di Affidamento*.
2. In particolare, a seguito della ricezione dell'*Atto di Affidamento*, il *Fornitore* sarà tenuto ad eseguire le attività di stampa, abbinamento, imbustamento e confezionamento dei *Documenti* dell'*Unità di lavorazione*, nel rispetto di quanto previsto dai paragrafi 2.2 e 4.2 del *Capitolato Tecnico* e nel rispetto dei termini previsti dal paragrafo 5 del *Capitolato Tecnico* medesimo.
3. Resta inteso che qualora il *Fornitore*, prima della sottoscrizione dell'*Accordo Quadro* o nel corso di durata dello stesso, sia stato autorizzato da *Equitalia Servizi* ad utilizzare più *Centri di Produzione*, le attività di confezionamento dovranno comunque essere eseguite nel *Centro di Produzione* indicato come principale.
4. I *Documenti* prodotti saranno, quindi, sottoposti alle verifiche di cui al paragrafo 6.1 del *Capitolato Tecnico*. In caso di distribuzione del *Servizio* su più *Centri di Produzione*, le suddette verifiche verranno eseguite presso il *Centro di Produzione* indicato come principale.
5. A seguito della comunicazione, da parte di *Equitalia Servizi*, dell'esito positivo delle suddette verifiche, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i *Documenti* prodotti, secondo quanto previsto nell'*Atto di Affidamento*, presso gli *Agenti della Riscossione* e/o presso i *Centri di accettazione*, nel rispetto di quanto previsto dal

paragrafo 4.2.5 del *Capitolato Tecnico* e dei termini previsti dal paragrafo 5 del *Capitolato Tecnico* medesimo.

6. Dell'avvenuta consegna farà fede il documento di trasporto, predisposto dal *Fornitore*, datato e controfirmato dall'*Agente della Riscossione* e/o dal *Centro di accettazione*; il *Fornitore* sarà tenuto a trasmettere a seguito di richiesta di *Equitalia Servizi*, copia del documento di trasporto.
7. In caso di esito negativo delle suddette verifiche, *Equitalia Servizi* redigerà apposito verbale dal quale dovrà risultare il codice identificativo dell'*Unità di lavorazione* oggetto di verifica, la data dell'*Atto di Affidamento*, le anomalie riscontrate, il numero di *Documenti* oggetto di anomalia nonché i tempi stimati per il completamento della produzione.
8. Qualora *Equitalia Servizi*, valutata la tipologia e gravità delle anomalie e/o delle inadempienze riscontrate, reputi necessario un termine superiore a 2 (due) *Giorni lavorativi* per il completamento della produzione dei *Documenti*, risolverà di diritto l'*Atto di Affidamento* ed applicherà la penale di cui al paragrafo 7.1.2 lett. a) del *Capitolato Tecnico*.
9. Qualora, invece, il termine per il completamento della produzione sia pari o inferiore a 2 (due) *Giorni lavorativi*, ferma restando l'applicazione della penale corrispondente al suddetto termine di cui al paragrafo 7.1.2 lett. b) del *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* dovrà concludere la produzione nel termine previsto dal suddetto verbale di verifica negativa.
10. Nell'ipotesi in cui il *Fornitore* non provveda al completamento della produzione nel termine previsto dal suddetto verbale o l'ulteriore verifica dia esito negativo, *Equitalia Servizi* risolverà di diritto l'*Atto di Affidamento* ed applicherà la penale di cui al paragrafo 7.1.2 lett. b) del *Capitolato Tecnico*.

11. Il *Fornitore* prende atto che qualora *Equitalia Servizi*, per proprie esigenze, intenda affidare nel medesimo *Giorno lavorativo*, anche mediante più *Atti di Affidamento*, *Unità di lavorazione* eccedenti la *Capacità Produttiva*, ne darà comunicazione al *Fornitore* medesimo indicando la data prevista per l'affidamento.
12. Il *Fornitore* entro 2 (due) *Giorni lavorativi* dalla ricezione della comunicazione dovrà trasmettere ad *Equitalia Servizi* una pianificazione del *Servizio* coerentemente con la *Capacità Produttiva*; in caso di mancata trasmissione della pianificazione nel suddetto termine, il *Fornitore* sarà tenuto a prestare il *Servizio* nel rispetto dei termini di cui al paragrafo 5 del *Capitolato Tecnico*.
13. Ferma restando la facoltà di *Equitalia Servizi* di richiedere modifiche alla suddetta pianificazione, la stessa si intenderà accettata con la trasmissione dell'*Atto di Affidamento* o degli *Atti di Affidamento* nel *Giorno lavorativo* previsto nella comunicazione, di cui al precedente comma 11; il *Fornitore* a seguito dell'affidamento sarà tenuto a prestare il *Servizio* nel rispetto dei termini previsti nella pianificazione.
14. Il *Fornitore* prende, altresì, atto che *Equitalia Servizi*, contestualmente alla trasmissione dell'*Atto di Affidamento*, potrà richiedere un provino di stampa di alcuni *Documenti* dell'*Unità di lavorazione*.
15. Il *Fornitore*, nel rispetto del termine previsto dal paragrafo 5 del *Capitolato Tecnico*, dovrà produrre i provini di stampa dei *Documenti* richiesti che saranno sottoposti da *Equitalia Servizi* alle verifiche di cui al paragrafo 6.2 del *Capitolato Tecnico*.
16. A seguito della comunicazione da parte di *Equitalia Servizi* dell'esito positivo delle suddette verifiche, il *Fornitore* sarà tenuto all'esecuzione del *Servizio* nel rispetto dei termini di cui al paragrafo 5 del *Capitolato Tecnico*.

17. In caso di esito negativo *Equitalia Servizi* darà comunicazione al *Fornitore* della revoca dell'*Atto di Affidamento*; il *Fornitore* non potrà, ad alcun titolo, avanzare nei confronti di *Equitalia Servizi* e/o degli *Agenti della Riscossione*, richieste di somme, anche risarcitorie, relativamente ai provini di stampa prodotti, nè vantare alcun diritto relativamente all'*Atto di Affidamento* revocato.
18. Il *Fornitore* prende atto ed accetta che l'esito positivo delle predette verifiche di regolare esecuzione, non esonerano in nessun caso il *Fornitore* stesso da responsabilità per eventuali successive anomalie riscontrate.
19. Qualora, in casi eccezionali, il *Fornitore* non sia in grado di adempiere a quanto previsto nell'*Atto di Affidamento* ne dovrà dare comunicazione ad *Equitalia Servizi*, entro il *Giorno lavorativo* successivo a quello di ricezione dell'*Atto di Affidamento* stesso. In detta comunicazione il *Fornitore* dovrà dare indicazione delle ragioni dell'impossibilità ad adempiere nonché, eventualmente, la sua disponibilità ad adempiere parzialmente.
20. In caso di parziale disponibilità del *Fornitore*, sarà facoltà di *Equitalia Servizi*, a suo insindacabile giudizio definire un nuovo *Atto di Affidamento*, tenendo comunque conto delle ragioni addotte dal *Fornitore* per il suo inadempimento e delle esigenze relative alla riscossione.
21. In tal caso, *Equitalia Servizi* invierà il nuovo *Atto di Affidamento* rispetto al quale il *Fornitore* sarà tenuto a prestare il *Servizio* a regola d'arte.
22. Resta inteso che, in caso di mancata o tardiva trasmissione da parte del *Fornitore* della motivata comunicazione di indisponibilità, di cui al precedente comma 19, o nell'ipotesi in cui le motivazioni addotte non siano ritenute idonee a giustificare l'indisponibilità, *Equitalia Servizi* risolverà di diritto l'*Atto di Affidamento* ed applicherà la penale di cui al paragrafo 7.1.1. lett. c) del *Capitolato Tecnico*.

Articolo 6*Ulteriori impegni del Fornitore*

1. Il *Fornitore* s'impegna a svolgere il *Servizio*, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di attività, garantendone la perfetta esecuzione a regola d'arte.
2. Il *Fornitore* s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività ed adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione del *Servizio* a regola d'arte, anche se non espressamente specificati nell'*Accordo Quadro* e nel *Capitolato Tecnico*.
3. Il *Fornitore* non potrà, comunque, apportare variazioni alle specifiche tecniche dei materiali ed alle prescrizione tecniche di esecuzione previste nel *Capitolato Tecnico*, nonché alle condizioni e modalità di esecuzione del *Servizio* previsti dal *Capitolato Tecnico* stesso, senza il preventivo consenso scritto di *Equitalia Servizi*.
4. Il *Fornitore* prende atto ed accetta che sarà facoltà di *Equitalia Servizi* apportare quelle variazioni e/o integrazioni alle modalità di esecuzione del *Servizio* e/o alle specifiche tecniche dei materiali ed alle prescrizione tecniche di esecuzione che si rendessero ragionevolmente necessarie per migliorarne l'esecuzione o la qualità di quanto realizzato ovvero variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza dell'emanazione di norme e/o regolamenti, circolari e direttive in materia.
5. Il *Fornitore* s'impegna, fin d'ora, ad attuare le variazioni e/o integrazioni richieste da *Equitalia Servizi* nei termini che verranno concordati senza maggiorazione dei corrispettivi di cui al successivo articolo 11. Resta sin d'ora inteso che qualora le

variazioni e/o integrazioni richieste da *Equitalia Servizi* determinino un oggettivo incremento dei costi di produzione superiori al 10% (diecipercento) e per la quota parte eccedente, adeguatamente documentato dal *Fornitore*, le nuove condizioni economiche verranno definite mediante la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al presente *Accordo Quadro*.

6. Fermo restando quanto sopra, il *Fornitore* si obbliga, comunque, a dare immediata comunicazione ad *Equitalia Servizi* di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sulla regolare esecuzione dell'*Atto di Affidamento* e/o del *Servizio*.
7. Il *Fornitore* garantisce che, nell'esecuzione del *Servizio*, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza *pro tempore* vigenti. Il *Fornitore* si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne *Equitalia Servizi* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
8. Il *Fornitore* garantisce, altresì, l'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché di quelle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità dell'*Accordo Quadro* in quanto applicabili.
9. Il *Fornitore* prende atto e accetta che rimarranno a proprio carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo articolo 11, tutte le spese e gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui ai precedenti commi e/o derivanti dalle attività e dagli adempimenti comunque occorrenti all'esecuzione a regola d'arte del *Servizio*.

Articolo 7

Sistema di monitoraggio – Stato avanzamento lavori

1. Ciascun *Fornitore* prende atto che *Equitalia Servizi* monitorerà l'esecuzione del *Servizio* relativo a ciascun *Atto di Affidamento* mediante accesso al sistema informatico di monitoraggio del *Fornitore*, di cui al paragrafo 4.3 del *Capitolato Tecnico*.
2. Il *Fornitore* s'impegna a consentire ad *Equitalia Servizi* l'accesso da remoto al proprio sistema informatico di monitoraggio dalle 8:00 alle 18:00 di ogni *Giorno lavorativo*, nonché l'accesso presso il *Centro Produttivo* (principale) da parte degli incaricati di *Equitalia Servizi* stessa, ai fini dell'esecuzione delle verifiche di regolare esecuzione, di cui al precedente articolo 5.
3. Il *Fornitore* s'impegna a mantenere disponibili sul proprio sistema informatico di monitoraggio, ed accessibili anche da remoto, i dati relativi a ciascuna *Unità di Lavorazione*, per un periodo di almeno 6 (sei) mesi dalla data di intervenuta consegna dei relativi *Documenti*; alla scadenza dell'*Accordo Quadro* e sino alla scadenza del suddetto termine, *Equitalia Servizi* potrà accedere e/o acquisire i dati relativi a ciascuna *Unità di Lavorazione* presenti sul sistema stesso.
4. Il *Fornitore* s'impegna, inoltre, a mantenere, per tutta la durata dell'*Accordo Quadro*, il proprio sistema informatico di monitoraggio efficiente e conforme a quanto previsto dal paragrafo 4.3 *Capitolato Tecnico*.
5. Fermo restando quanto sopra, il *Fornitore* sarà comunque obbligato a trasmettere ad *Equitalia Servizi*, entro le ore 8:00 di ciascun *Giorno lavorativo*, lo stato avanzamento lavori di ciascuna *Unità Lavorativa* affidata, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4.4 del *Capitolato Tecnico*.

Articolo 8

Verifiche in corso d'opera

1. Ciascun *Fornitore* prende atto che *Equitalia Servizi*, nell'arco della durata

- dell'*Accordo Quadro*, anche senza preavviso, potrà accertare presso ciascun *Centro di Produzione* utilizzato dal *Fornitore* per l'esecuzione del *Servizio*, il rispetto di quanto richiesto e prescritto nel presente *Accordo Quadro* e nel *Capitolato Tecnico*.
2. Le specifiche attività di verifica sono riportate al paragrafo 6.3 del *Capitolato Tecnico* e verranno svolte in contraddittorio tra le *Parti*, con redazione di apposito verbale.
 3. Qualora la suddetta verifica dia esito negativo, *Equitalia Servizi* fisserà, sulla base di obiettive valutazioni tecniche e tenuto conto delle effettive esigenze connesse alle attività di riscossione, il termine entro il quale il *Fornitore* sarà obbligato ad eseguire gli interventi e/o modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie a garantire l'esecuzione del *Servizio* a regola d'arte.
 4. In considerazione delle non conformità riscontrate, *Equitalia Servizi* potrà risolvere gli *Atti di Affidamento* già formalizzati nonché sospendere l'affidamento di ulteriori *Unità di Lavorazioni*; in caso di risoluzione degli *Atti di Affidamento*, *Equitalia Servizi* applicherà la penale di cui al paragrafo 7.1.1 lettera c) del *Capitolato Tecnico*.
 5. I *Fornitori* prendono atto che in tal caso non potranno, ad alcun titolo, essere avanzate richieste di somme, ovvero essere vantati diritti nei confronti di *Equitalia Servizi*, per l'attività svolta relativamente agli *Atti di Affidamento* risolti e/o per i mancati affidamenti.
 6. Decorso il termine di cui al precedente comma 3, *Equitalia Servizi* procederà ad una nuova verifica; nel caso in cui il *Fornitore* non abbia adempiuto a quanto richiesto o nel caso in cui la nuova verifica dia esito negativo, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto l'*Accordo Quadro*.
 7. Ciascun *Fornitore* prende atto che le suddette verifiche potranno essere eseguite

direttamente dal personale di *Equitalia Servizi* o da esperti esterni da essa incaricati; in ogni caso, il *Fornitore* è obbligato a prestare piena collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e l'accertamento a cui le stesse sono volte.

8. Ciascun *Fornitore* prende, altresì, atto ed accetta che l'esito positivo delle predette verifiche non esonerano in nessun caso il *Fornitore* da responsabilità per eventuali successive anomalie riscontrate.

Articolo 9

Variazione del Centro di Produzione

1. Ciascun *Fornitore* prende atto che qualora intenda eseguire il *Servizio* presso un *Centro di Produzione* diverso da quello presso il quale sono state eseguite le verifiche di cui al paragrafo 8 del *Capitolato Tecnico* e/o distribuire il *Servizio* su più *Centri di Produzione*, lo stesso sarà obbligato a darne comunicazione ad *Equitalia Servizi*, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) *Giorni lavorativi*.
2. *Equitalia Servizi*, nei termini che verranno concordati con il *Fornitore*, procederà ad eseguire presso il/i *Centro/i di Produzione* indicati dal *Fornitore* stesso nella suddetta comunicazione di variazione, le verifiche di cui al precedente articolo 8, ivi incluse quelle in ordine alla *Capacità Produttiva*.
3. A seguito dell'esito positivo di dette verifiche, *Equitalia Servizi* rilascerà l'autorizzazione all'utilizzo di detto/i *Centro/i di Produzione* per l'esecuzione del *Servizio*.
4. Il *Fornitore* prende atto che in assenza della suddetta autorizzazione da parte di *Equitalia Servizi*, il/i *Centro/i di Produzione* indicato/i nella suddetta comunicazione di variazione, non potrà/anno essere utilizzato/i per l'esecuzione del *Servizio*; in caso di inadempimento, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto l'*Accordo Quadro*.



Articolo 10*Rappresentanti delle Parti*

1. Per la gestione dell'esecuzione dell'*Accordo Quadro* e dei singoli *Atti di Affidamento* anche ai fini della definizione delle eventuali problematiche operative che dovessero emergere nell'esecuzione del *Servizio*, nonché al fine di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le *Parti*, ai sensi dell'articolo 299 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, queste ultime hanno nominato un proprio rappresentante.
2. Il rappresentante di *Equitalia Servizi* è il Sig. xxxxxxxx, nominato, ai sensi dell'articolo 300 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Direttore dell'esecuzione del contratto, mentre il rappresentante di ciascun *Fornitore* è:
 - per xxxxx, il Sig. xxxxxxxx;
 - per xxxxxx, il Sig. xxxxxxxxxxxx;
 - per xxxx, il Sig. xxxxxxxx.
3. Ciascun *Fornitore* dà atto che, in considerazione del ruolo e delle funzioni attribuite al proprio rappresentante, ai sensi del presente articolo, lo stesso è munito dei necessari poteri con premessa di avere fin d'ora per rato e valido il suo operato.
4. L'eventuale sostituzione del rappresentante dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra *Parte*; in detta comunicazione dovrà essere indicato il nominativo del sostituto.
5. Resta inteso che, tutte le comunicazioni tra i rappresentanti delle *Parti*, ancorchè non espressamente previste dall'*Accordo Quadro* e/o dal *Capitolato Tecnico*, dovranno essere scambiate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in caso di momentanea indisponibilità, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la trasmissione, la ricezione e la presa d'atto della comunicazione stessa.

Articolo 11*Corrispettivi*

1. Il corrispettivo complessivo massimo, per l'esecuzione del *Servizio* nel periodo di efficacia dell'*Accordo Quadro*, è pari ad € xxxxxxxxx,00 (xxxxxxx/00), oltre l'IVA, calcolato sulla base del maggiore dei prezzi unitari relativi ai diversi prodotti di stampa indicati nella Tabella Prezzi allegata alle *Offerte Economiche* presentate dai *Fornitori* e del relativo fabbisogno prestazionale riportato in termini di stima nel paragrafo 2.3 del *Capitolato Tecnico*.
2. Nell'ambito del suddetto corrispettivo complessivo massimo, *Equitalia Servizi*, nei termini di cui al successivo articolo 12, riconoscerà a ciascun *Fornitore*, un importo determinato a misura, sulla base del numero di *Documenti* per i quali sarà svolto a regola d'arte il *Servizio*, moltiplicato per i relativi prezzi unitari riportati, per ciascun *Fornitore*, nell'Allegato A.
3. Resta inteso che, anche ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 4, il *Fornitore* non potrà vantare alcuna pretesa, diritto o ragione anche a titolo risarcitorio o di indennizzo, nei confronti di *Equitalia Servizi* e/o degli *Agenti della Riscossione* nel caso in cui, alla scadenza dell'*Accordo Quadro*, il numero di *Documenti* per i quali avrà prestato il *Servizio* risulti inferiore alle previsioni dallo stesso effettuate sulla base del fabbisogno prestazionale riportato in termini di stima nel *Capitolato Tecnico* e/o risulti inferiore rispetto al numero di *Documenti* affidati ad altro *Fornitore*.
4. Ciascun *Fornitore* dichiara che i prezzi unitari indicati nella propria *Offerta economica* e riportati nell'Allegato A, sono stati determinati in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a proprio esclusivo rischio, tenendo conto delle modalità di affidamento del *Servizio*, di cui al precedente articolo 4,

nonché delle condizioni modalità e termini di esecuzione dello stesso previste dall'*Accordo Quadro* e dal *Capitolato Tecnico*.

5. Salvo quanto disposto al precedente articolo 6 comma 5 ed al successivo comma 7, ciascun *Fornitore* dichiara, altresì, che i suddetti prezzi unitari devono intendersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità sopraggiunti e che gli stessi s'intendono comprensivi di ogni onere e spesa derivanti dagli obblighi dallo stesso assunti con l'*Accordo Quadro* nonché dall'osservanza di leggi e regolamenti.
6. Ciascun *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Accordo Quadro* e/o dei singoli *Atti di Affidamento*, per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c. o chiedere la revisione dei prezzi unitari ai sensi all'articolo 1664 c.c., anche nell'ipotesi in cui si verificano variazioni del costo dei materiali e della manodopera tali da determinare un aumento superiore al 10% (dieci per cento) dei prezzi unitari offerti.
7. Ciascun *Fornitore* prende atto che, con riferimento ai suddetti prezzi unitari, potrà trovare applicazione, al termine di ciascun anno di efficacia dell'*Accordo Quadro* e solo per la parte eccedente il 10% (dieci per cento), quanto disposto dall'articolo 115 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 12

Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ciascun *Fornitore*, alla scadenza di ciascun mese, per il *Servizio* effettivamente prestato a regola d'arte nel corso del mese precedente, emetterà apposita fattura il cui importo sarà determinato ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 11, comma 2.
2. Le fatture, intestate ad "Equitalia Servizi S.p.A.", dovranno riportare in evidenza il

numero di repertorio del presente *Accordo Quadro*, il seguente codice identificativo gara (CIG) n. xxxxxxxx, nonché il dettaglio del *Servizio* prestato. In particolare, nella fattura dovranno essere indicati gli *Atti di Affidamento* a cui la stessa si riferisce e, per ciascuno *Atto di Affidamento*, il codice identificativo dell'*Unità di lavorazione*, la tipologia del *Documento*, il numero di inserti aggiuntivi, il numero di *Documenti* consegnati nonché gli estremi del relativo documento di trasporto, di cui al precedente articolo 5 comma 6.

3. Ai fini del pagamento del *Servizio* reso nel corso della “Verifica per l’efficacia dell’aggiudicazione” di cui al paragrafo 8 del *Capitolato Tecnico*, ciascun *Fornitore*, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di stipula dell’*Accordo Quadro*, emetterà apposita fattura redatta nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma, per quanto applicabile. Alla fattura dovrà essere allegata copia del verbale di cui al punto 8.2 del *Capitolato Tecnico*.
4. Le fatture dovranno essere spedite in originale ad “*Equitalia Servizi S.p.A. - Servizio Contabilità - Via Benedetto Croce, n. 124 - 00142 ROMA*”, avendo cura di apporre sulla busta l’indicazione “FATTURA COMMERCIALE”.
5. *Equitalia Servizi* provvederà al pagamento dell’importo di ciascuna fattura - al netto della ritenuta dello 0,5 % (zerovirgolacinquepercento), che verrà corrisposta da *Equitalia Servizi* stessa solo al termine dell’*Accordo Quadro*, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico sul conto corrente dedicato di ciascun *Fornitore*, riportato nella comunicazione di cui alle premesse. L’attestazione bancaria dell’avvenuto bonifico sul suddetto conto corrente dedicato, costituirà a tutti gli effetti quietanza liberatoria.

6. Ciascun *Fornitore* si obbliga a comunicare per iscritto ad *Equitalia Servizi*, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato e/o delle persone delegate ad operare su di esso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
7. Ciascun *Fornitore* prende atto che ai fini del pagamento delle proprie fatture, *Equitalia Servizi* dovrà accertare:
 - l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia di contributi previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL), ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 207/2010;
 - l'insussistenza di inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno diecimila Euro, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e secondo le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008 n.40.
8. Qualora dalle suddette verifiche risultino inadempienze del *Fornitore*, *Equitalia Servizi* procederà nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta normativa.
9. Ciascun *Fornitore* prende atto che il mancato, ritardato o parziale pagamento della propria fattura a seguito del mancato rispetto di quanto sopra previsto o a seguito dei suddetti accertamenti, non potrà essere imputato a responsabilità di *Equitalia Servizi* e pertanto il *Fornitore* non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese anche risarcitorie.
10. In caso di ritardato o parziale pagamento delle fatture per cause imputabili ad *Equitalia Servizi*, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere gli interessi moratori, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.
11. Ciascun *Fornitore* prende atto ed accetta che gli interessi moratori saranno dovuti

solo a seguito di comunicazione da parte del *Fornitore* del mancato pagamento e relativamente agli *Atti di Affidamento* indicati in fattura per i quali il *Servizio* sia stato reso a regola d'arte e non siano state avanzate contestazioni da parte di *Equitalia Servizi*.

12. Ai fini del calcolo degli interessi moratori, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, verrà assunto il saggio degli interessi della Banca Centrale Europea pubblicato sulla G.U.R.I. in vigore per il semestre in cui è effettuato il pagamento al *Fornitore*, maggiorato di otto punti percentuali.
13. Il saggio degli interessi, come sopra determinato, verrà applicato alla somma dovuta al *Fornitore* debitore al netto dell'eventuale importo dovuto a titolo di penale dal *Fornitore* stesso.
14. Ciascun *Fornitore* prende atto che a seguito della corresponsione degli interessi moratori come sopra determinati, non potrà vantare alcun diritto e/o avanzare alcuna pretesa a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, nei confronti di *Equitalia Servizi*.
15. Ciascun *Fornitore* accetta espressamente i termini e le condizioni riportati nel presente articolo, considerandoli non iniqui anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 231/2002.
16. Ciascun *Fornitore* prende atto che il ritardato e/o parziale pagamento della fattura non farà comunque venir meno l'obbligo del *Fornitore* debitore all'esecuzione a regola d'arte del *Servizio* allo stesso affidato; l'eventuale interruzione del *Servizio* relativamente agli *Atti di Affidamento* allo stesso formalizzati costituirà grave inadempimento del *Fornitore*.

eventuali in caso di RTI

17. Gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente articolo in capo al *Fornitore*

s'intendono, comunque, assunti da ciascuna delle Società costituenti il RTI.

18. Salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle Società raggruppate nei confronti di *Equitalia Servizi*, le stesse provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il RTI potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività.
19. La Società mandataria del RTI è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ciascuna Società sarà tenuta ad emettere le proprie fatture nel rispetto di quanto riportato nel presente articolo.

Articolo 13

Cauzione

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula dell'*Accordo Quadro*, ciascun *Fornitore* ha prestato la cauzione definitiva, di cui alle premesse, rilasciata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e tenuto conto di quanto previsto dal Disciplinare di gara.
2. La garanzia opera nei confronti di *Equitalia Servizi* a far data dalla sottoscrizione dell'*Accordo Quadro* e per tutta la durata del medesimo. Ciascun *Fornitore*, pertanto, s'impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata dell'*Accordo Quadro* e, comunque, sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte di *Equitalia Servizi*.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione dei crediti di *Equitalia Servizi* verso il

Fornitore.

4. Ciascun *Fornitore* prende atto che qualora l'ammontare della garanzia dallo stesso prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, sarà obbligato a provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di *Equitalia Servizi*.
5. Ciascun *Fornitore* prende, altresì, atto che sino alla data di avvenuta reintegrazione della cauzione, *Equitalia Servizi* potrà sospendere i pagamenti ai sensi dell'articolo 1460 c.c..
6. In caso di violazione da parte del *Fornitore* dell'obbligo di reintegrare la cauzione, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto l'*Accordo Quadro*.

Articolo 14

Penali

1. Qualora venisse accertato il mancato rispetto dei livelli di servizio, di cui al paragrafo 5 del *Capitolato Tecnico*, per cause non imputabili rispettivamente ad *Equitalia Servizi* o a forza maggiore o caso fortuito, *Equitalia Servizi* stessa applicherà al *Fornitore* inadempiente le penali descritte e regolate nei paragrafi 7 del *Capitolato Tecnico*.
2. Ciascun *Fornitore* prende atto che nelle ipotesi di risoluzione del singolo *Atto di Affidamento*, previste dal paragrafo 7 del *Capitolato Tecnico*, *Equitalia Servizi* ha facoltà di agire mediante esecuzione in danno, addebitando al *Fornitore* inadempiente ogni maggiore onere e/o spesa derivante dalla prestazione di terzi.
3. *Equitalia Servizi*, prima di procedere all'applicazione delle penali come sopra definite, ne darà comunicazione al *Fornitore* inadempiente.
4. Nella suddetta comunicazione *Equitalia Servizi* contesterà l'inadempimento riscontrato e l'ammontare della penale come sopra determinata, fissando un termine

per la presentazione da parte del *Fornitore* delle proprie ragioni sia sulle contestazioni sia sulla misura della penale che *Equitalia Servizi* intende applicare.

5. Ove il *Fornitore* inadempiente non abbia inviato le proprie deduzioni entro il suddetto termine, ovvero nell'ipotesi in cui dette deduzioni non siano state accolte da *Equitalia Servizi*, questa applicherà la penale indicata nella suddetta comunicazione.
6. Nel caso in cui *Equitalia Servizi* ritenga di accogliere, in tutto o in parte, le deduzioni del *Fornitore* inadempiente, la contestazione dell'inadempimento verrà revocata, ovvero verrà ridotto l'ammontare della penale.
7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il *Fornitore* non potrà vantare alcun diritto, a qualsiasi titolo o ragione, anche nel caso in cui *Equitalia Servizi* abbia proceduto alla risoluzione dell'*Atto di Affidamento*.
8. *Equitalia Servizi* potrà procedere a compensare - nel rispetto della normativa civilistica e fiscale - gli eventuali crediti derivanti dall'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, con il debito nei confronti del *Fornitore* inadempiente, o avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 13, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
9. In caso di inadempimenti che si protraggono nel tempo che possono compromettere le ordinarie attività istituzionali degli *Agenti della Riscossione* e/o di *Equitalia Servizi*, quest'ultima ha facoltà di agire mediante esecuzione in danno, addebitando al *Fornitore* inadempiente ogni maggiore onere e/o spesa derivante dalla prestazione di terzi.
10. Tutte le penali devono considerarsi cumulabili e comunque applicabili nel limite massimo del 10% del "Valore dell'appalto" così come definito al paragrafo 7 del *Capitolato Tecnico*.

11. Ciascun *Fornitore* prende atto che costituisce grave inadempienza, il verificarsi di una delle ipotesi previste dal paragrafo 7.5 del *Capitolato Tecnico*, da intendersi qui integralmente riportate, nonché il raggiungimento del suddetto limite massimo di penali applicabili; in tali casi *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto l'*Accordo Quadro*.
12. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.
13. Ciascun *Fornitore* prende atto che il pagamento delle penali non preclude, in nessun caso, il diritto di *Equitalia Servizi* al risarcimento di ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che *Equitalia Servizi* stessa dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata dagli *Agenti della Riscossione* o da terzi in conseguenza dell'esecuzione del *Servizio*, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al *Fornitore*.

Articolo 15

Risoluzione

1. Ciascun *Fornitore* prende atto che *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto l'*Accordo Quadro*, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente previsti al paragrafo 7.5 del *Capitolato Tecnico* ed in altri articoli dell'*Accordo Quadro* medesimo, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato che nel corso della procedura di gara, di cui alle premesse, il *Fornitore* abbia presentato dichiarazioni mendaci o atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara nonché per la stipula dell'*Accordo*

Quadro e/o per l'esecuzione del Servizio;

- c) qualora a seguito della variazione della composizione azionaria del *Fornitore*, comunicata dallo stesso ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi.
2. Salva diversa indicazione da parte di *Equitalia Servizi*, la risoluzione dell'*Accordo Quadro* relativamente ad un *Fornitore* determinerà la risoluzione di diritto degli *Atti di Affidamento* in essere con detto *Fornitore*.
 3. I *Fornitori* prendono atto che *Equitalia Servizi*, qualora ricorrano le condizioni, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., potrà risolvere di diritto l'*Accordo Quadro* e/o il singolo *Atto di Affidamento*, mediante dichiarazione comunicata al *Fornitore* inadempiente.
 4. I *Fornitori* prendono altresì atto che, in ogni caso, la risoluzione di diritto dell'*Accordo Quadro* e/o del singolo *Atto di Affidamento*, non farà venir meno il diritto di *Equitalia Servizi* di far eseguire il *Servizio* a terzi in danno del *Fornitore* e richiedere il risarcimento dei danni subiti; in caso di risoluzione dell'*Accordo Quadro*, *Equitalia Servizi* provvederà comunque ad incamerare la cauzione definitiva prestata dal *Fornitore* inadempiente.
 5. In caso di risoluzione dell'*Accordo Quadro*, come nel caso di fallimento del *Fornitore*, *Equitalia Servizi* si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140, D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 312, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

Articolo 16

Recesso

1. *Equitalia Servizi* si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente *Accordo Quadro* in qualsiasi momento,

dandone comunicazione ai *Fornitori* con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari prima della data di efficacia del recesso, indicata nella comunicazione stessa.

2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, ciascun *Fornitore* dovrà cessare il *Servizio* e porre in essere le sole attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno ad *Equitalia Servizi*. Su indicazione scritta di *Equitalia Servizi* ciascun *Fornitore* dovrà, comunque, eseguire il *Servizio* relativamente agli *Atti di Affidamento* già formalizzati.
3. In caso di recesso ciascun *Fornitore* oltre al pagamento del corrispettivo per i *Documenti* per i quali avrà prestato a regola d'arte il *Servizio*, determinato ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 11, comma 2, avrà diritto al pagamento di un indennizzo che verrà concordato tra le *Parti* in misura comunque non superiore al 10% (diecipercento) dell'importo determinato sulla base dei prezzi unitari offerti e dei quantitativi di *Documenti* che in via presuntiva, stante la stima annuale e quanto complessivamente realizzato sino alla data di efficacia del recesso, tenuto conto dell'eventuale riduzione del fabbisogno a seguito di disposizioni normative, sarebbero stati oggetto di *Atti di Affidamento*.
4. Resta inteso che, oltre al pagamento di quanto previsto dal presente articolo, il *Fornitore* non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese.

Articolo 17

Recesso per giusta causa

1. *Equitalia Servizi* si riserva il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'*Accordo Quadro* al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione al

Fornitore nella quale verrà altresì indicata la data di efficacia del recesso.

2. Resta inteso che per giusta causa s'intende il verificarsi in capo al *Fornitore* di un fatto e/o evento che faccia il venir meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione dell'*Accordo Quadro* quali a titolo indicativo e non esaustivo:

i) il deposito contro il *Fornitore* di un ricorso promosso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;

ii) nel caso in cui per intervenuta risoluzione di cui al precedente articolo 15 o di recesso di cui al precedente articolo 16, *Equitalia Servizi* non giudichi compatibile con le esigenze di continuità ed efficienza del Servizio e/o con il corretto ed efficace svolgimento delle attività di riscossione, proseguire l'*Accordo Quadro* con il/i restante/i *Fornitore/i*;

iii) il rinvio a giudizio di un rappresentante del *Fornitore*, per delitti relativi alla gestione d'impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità del *Fornitore* stesso o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, in qualsiasi modo, l'immagine di *Equitalia Servizi* e/o degli *Agenti della Riscossione*;

iv) in caso di reiterati inadempimenti, anche se non gravi e/o non sanzionati con l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 14.

3. Ciascun *Fornitore* si obbliga a comunicare per iscritto ad *Equitalia Servizi* tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni



solari, il verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma lettere i) ed iii), o di ogni fatto e/o evento che possa incidere sul rapporto di fiducia. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del *Fornitore* ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 15.

4. Alla data di efficacia del recesso dall'*Accordo Quadro*, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, il *Fornitore* dovrà cessare il *Servizio* e porre in essere le sole attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno ad *Equitalia Servizi*. Su indicazione scritta di *Equitalia Servizi* ciascun *Fornitore* dovrà, comunque, eseguire il *Servizio* relativamente agli *Atti di Affidamento* già formalizzati.
5. In caso di recesso il *Fornitore* avrà diritto al pagamento del corrispettivo per i *Documenti* per i quali avrà prestato a regola d'arte il *Servizio* rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Articolo 18

Collegamento negoziale

1. Resta inteso che nel rapporto tra *Equitalia Servizi* ed il singolo *Fornitore*, il venir meno per qualsivoglia ragione dell'*Accordo Quadro*, determinerà la perdita di efficacia dell'*Atto di Affidamento* in essere tra le *Parti*, salva diversa indicazione di *Equitalia Servizi* stessa. In quest'ultimo caso, per quanto occorrer possa, resteranno efficaci le disposizioni dell'*Accordo Quadro* per la gestione dell'*Atto di Affidamento*.
2. Resta altresì inteso che il venir meno per qualsivoglia ragione dell'*Accordo Quadro* nel rapporto tra *Equitalia Servizi* ed il singolo *Fornitore*, non determinerà la perdita

di efficacia dell'*Accordo Quadro* nei rapporti tra *Equitalia Servizi* e gli altri *Fornitori* fermo restando, comunque, quanto previsto dal precedente articolo 17, comma 1, punto ii).

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, *Equitalia Servizi* avrà comunque il diritto di far aderire all'*Accordo Quadro*, a seconda dei casi, uno o due nuovi fornitori ovvero far eseguire il *Servizio* a terzi, in forza di separati contratti.
4. I *Fornitori* prendono atto che *Equitalia Servizi* potrà procedere ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 3, a suo insindacabile giudizio, e ciò anche nell'ipotesi in cui i/il *Fornitore/i* superstiti siano in possesso e dimostrino di possedere una Capacità Produttiva complessiva pari a quella richiesta da *Equitalia Servizi* a ciascun *Fornitore* in sede di gara.

Articolo 19

Disposizioni antimafia

1. I *Fornitori* prendono atto che l'efficacia dell'*Accordo Quadro* è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. Ciascun *Fornitore*, fermo restando il rispetto di quanto previsto nei precedenti articoli in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, si obbliga al rispetto di quanto ulteriormente disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
3. Fermo restando l'esatto adempimento di quanto previsto dall'*Accordo quadro* in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, il *Fornitore* nei rapporti con i propri dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi riferibili, anche se non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto dell'*Accordo quadro* stesso ("filiera rilevante delle imprese"), si obbliga al rispetto di quanto ulteriormente disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
4. In caso di violazione dei suddetti obblighi, *Equitalia Servizi*, ai sensi e nel rispetto

di quanto previsto dalla suddetta legge 136/2010, ne darà comunicazione alle Autorità competenti ed avrà facoltà di risolvere di diritto l'*Accordo quadro*.

5. Ciascun *Fornitore* prende atto che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa antimafia, nel corso di durata dell'*Accordo quadro* non dovranno essere emessi, nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di amministrazione del *Fornitore* stesso, provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero nei confronti del *Fornitore* medesimo non dovranno sussistere tentativi di infiltrazione mafiosa o essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
6. Ciascun *Fornitore* s'impegna, ai sensi ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive disposizioni in materia, a comunicare per iscritto ad *Equitalia Servizi*, tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari, i seguenti fatti che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione dell'*Accordo Quadro*:
 - a) l'istruzione di procedimenti ovvero l'emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti della società, del suo legale rappresentante, nonché dei componenti l'organo di amministrazione;
 - b) ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e nell'organo di amministrazione;
 - c) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (duepercento) rispetto a quella comunicata prima della stipula dell'*Accordo Quadro* con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;



- d) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione *pro tempore* vigente.
7. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave inadempienza da parte del *Fornitore* ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 15.
8. Il *Fornitore* prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata dell'*Accordo Quadro*, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 5, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto l'*Accordo Quadro*.

Articolo 20

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Ciascun *Fornitore* dichiara che con il proprio personale preposto all'esecuzione del *Servizio*, intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.
2. Resta inteso che detto personale dipenderà solo ed esclusivamente dal *Fornitore* medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di *Equitalia Servizi* la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
3. Ciascun *Fornitore* è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4. Ciascun *Fornitore* è altresì tenuto ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del *Servizio*, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di



stipula dell'*Accordo Quadro* ovvero alla data di formalizzazione del singolo *Atto di Affidamento*, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5. Ciascun *Fornitore* si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano ciascun *Fornitore* per tutto il periodo di validità dell'*Accordo Quadro* anche nel caso in cui il *Fornitore* non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
7. Ciascun *Fornitore* si impegna ad esibire, su richiesta di *Equitalia Servizi*, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi nonché a consegnare ad *Equitalia Servizi* stessa, su specifica richiesta scritta, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi effettuati.
8. I *Fornitori* prendono atto che qualora venga accertato un inadempimento, anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, *Equitalia Servizi*, previa contestazione dell'inadempienza e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni, applicherà quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.
9. Resta inteso che qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, *Equitalia Servizi*, previa contestazione dell'inadempienza e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni, potrà risolvere di diritto l'*Accordo Quadro*.
10. In ogni caso ciascun *Fornitore* è e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva

del personale impiegato nell'esecuzione del *Servizio* e, pertanto, s'impegna sin d'ora, a manlevare e tenere indenne *Equitalia Servizi* e gli *Agenti della Riscossione* da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione dell'*Accordo Quadro* e dei singoli *Atti di Affidamento*.

Articolo 21

Proprietà - Deposito

1. I *Fornitori* prendono atto che i dati messi a loro disposizione ai fini dell'esecuzione del *Servizio* nonché i *Documenti* prodotti in esecuzione di ciascun *Atto di Affidamento* sono di proprietà esclusiva di *Equitalia Servizi* e/o dei suoi danti causa e relativamente agli stessi troveranno applicazione le disposizioni di cui ai successivi articoli 22 e 23.
2. I *Fornitori* saranno pertanto tenuti a custodire i *Documenti*, sino alla consegna degli stessi ai *Centri di accettazione* e/o gli *Agenti della Riscossione*, in locali dotati di dispositivi antincendio e di sistemi di sicurezza al fine di garantirne l'integrità e la riservatezza dei dati in essi contenuti.
3. In caso di deterioramento, perdita e/o furto dei *Documenti*, fermo restando l'applicazione della penale di cui al paragrafo 7.3 lett. c) del *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a rimborsare gli oneri, le spese ed i costi sostenuti per l'esecuzione da parte di terzi del *Servizio* relativamente a detti *Documenti*. Troveranno comunque applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile in ordine al deposito oneroso dovendosi intendere remunerato, con il corrispettivo di cui al precedente articolo 11, anche il deposito dei *Documenti*.
4. Ciascun *Fornitore* prende atto che in nessun caso potrà vantare un diritto di ritenzione sui *Documenti*, anche nell'ipotesi in cui lo stesso vanti nei confronti di

Equitalia Servizi un credito giudizialmente accertato.

Articolo 22

Obbligo di riservatezza

1. I dati messi a disposizione da *Equitalia Servizi* e quelli riportati sui e nei *Documenti*, nonché ogni altra informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico, relativo al *Servizio* e/o al singolo *Atto di Affidamento* e/o all'*Accordo Quadro* sono considerati dati riservati.
2. Fermi restando gli obblighi assunti da ciascun *Fornitore* in ordine al trattamento dei dati, ai sensi del successivo articolo 23, ciascun *Fornitore* assume l'obbligo di mantenere riservati i suddetti dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione dell'*Atto di Affidamento* e/o dell'*Accordo Quadro*.
3. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'*Atto di Affidamento* e/o dell'*Accordo Quadro*.
4. Resta inteso che l'obbligo di riservatezza, non sussiste per i dati e/o informazioni:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio, purché ciò non avvenga a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo ovvero a seguito di violazione di quanto previsto dal successivo articolo 23;
 - b) la cui divulgazione, da parte del *Fornitore*, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da *Equitalia Servizi*.
5. Ciascun *Fornitore* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione del *Servizio*, compresi i collaboratori e gli eventuali subappaltatori,

- dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; il *Fornitore* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei suddetti dati e/o informazioni e/o documenti.
6. Tale obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza dell'*Accordo Quadro* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio.
 7. È fatto espresso divieto al *Fornitore* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'*Accordo Quadro* ed all'incarico oggetto del singolo *Atto di Affidamento*, salvo espressa autorizzazione per iscritto di *Equitalia Servizi*. Nel caso in cui il *Fornitore* debba comprovare la capacità tecnica e professionale ai fini della sua partecipazione a procedure pubbliche di selezione, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006.
 8. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, *Equitalia Servizi* ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'*Accordo Quadro* nei confronti del *Fornitore* inadempiente.

Articolo 23

Trattamento dei dati

1. Ciascun *Fornitore* prende atto che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice Privacy", *Equitalia Servizi*, è stata nominata "Responsabile" dei dati personali che la stessa consegnerà, di volta in volta, al *Fornitore* per l'esecuzione del *Servizio*.
2. Ciascun *Fornitore* è legittimato ad eseguire, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalle Istruzioni per il trattamento dei dati personali, di cui all'allegato B all'*Accordo Quadro* i soli trattamenti necessari per l'esatta esecuzione del *Servizio*.

3. Ciascun *Fornitore* prende atto che, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 7, in ordine ai dati di produzione registrati sul sistema informatico di monitoraggio del *Fornitore*, al termine del trattamento il *Fornitore* dovrà provvedere alla eliminazione dai propri sistemi informatici centrali e periferici dei *file* contenenti i dati dei *Documenti*.
4. Ciascun *Fornitore* prende, altresì, atto che relativamente agli scarti delle lavorazioni, che potrebbero verificarsi nell'esecuzione delle diverse attività, dovrà tempestivamente provvedere a rendere illeggibili i dati riportati sugli stessi.
5. Prima dell'avvio dei *Servizio* ciascun *Fornitore* è obbligato a fornire ad *Equitalia Servizi* l'elenco nominativo del proprio personale che verrà impiegato nel trattamento di detti dati. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice Privacy, il personale indicato nel suddetto elenco rivestirà la qualifica di "Incaricato" del trattamento dei dati.
6. I *Fornitori* s'impegnano a tenere aggiornato l'elenco degli "Incaricati" ed a comunicare tempestivamente ad *Equitalia Servizi*, le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso di efficacia dell'*Accordo Quadro*.
7. Il trattamento dei dati, necessario per l'esecuzione del *Servizio*, dovrà essere svolto nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalle Istruzioni per il trattamento dei dati personali, di cui all'allegato B all'*Accordo Quadro*.
8. In ogni caso il *Fornitore* e gli "Incaricati" saranno tenuti al rispetto delle eventuali ulteriori istruzioni che *Equitalia Servizi* e/o il "Titolare" del trattamento dei dati, potrà impartite nel corso di efficacia dell'*Accordo Quadro*.
9. Ciascun *Fornitore* dichiara espressamente di aver adottato le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali di cui al Codice Privacy e s'impegna, ora per allora, ad adottare le misure di sicurezza che dovessero essere in futuro

previste ai sensi dell'articolo 36 del Codice Privacy stesso.

10. *Equitalia Servizi* si riserva la facoltà, per tutta la durata dell'*Accordo Quadro*, di verificare il rispetto delle istruzioni previste dal documento di cui all'Allegato B e di quelle eventualmente impartite ai sensi del precedente comma 7, nonché di verificare il rispetto e/o l'adozione delle misure minime di sicurezza.
11. Nel caso in cui *Equitalia Servizi* dovesse accertare difformità rispetto alle prescrizioni previste dal presente articolo, il *Fornitore* sarà tenuto ad adeguarsi nei termini indicati da *Equitalia Servizi* stessa, pena la risoluzione di diritto dell'*Accordo Quadro*.
12. In ogni caso ciascun *Fornitore* sarà ritenuto l'unico responsabile e pertanto sarà tenuto a manlevare e tenere indenne *Equitalia Servizi* da ogni pretesa, anche risarcitoria, avanzata dal Titolare e/o da terzi in conseguenza del trattamento dei dati in violazione a quanto previsto dal presente articolo e dalle disposizioni normative e regolamentari dettate in materia.

Articolo 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. I *Fornitori* assumono ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di *Equitalia Servizi* azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione del Servizio, il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne *Equitalia Servizi*, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
3. *Equitalia Servizi* sarà comunque tenuta ad informare prontamente il *Fornitore* delle

suddette iniziative giudiziarie.

4. Resta sin d'ora inteso che qualora la pretesa azionata da terzi risulti fondata con sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto l'*Accordo Quadro*.

Articolo 25

Divieto di cessione

1. È fatto espresso divieto a ciascun *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l'*Accordo Quadro* e/o il singolo *Atto di Affidamento*, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Resta inteso che nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione del *Servizio* da parte del *Fornitore* nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al *Fornitore* medesimo, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.
3. In caso di inosservanza di quanto previsto al precedente comma 1, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto l'*Accordo Quadro* nei confronti del *Fornitore* inadempiente.

Articolo 26

Cessione del credito

1. Ciascun *Fornitore* prende atto che i crediti derivanti dall'esecuzione del *Servizio* potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006.
2. I *Fornitori* prendono atto che sarà in facoltà di *Equitalia Servizi* rifiutare la cessione del credito; anche in caso di autorizzazione alla cessione, *Equitalia Servizi* potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al *Fornitore* in base

all'Accordo Quadro e/o all'Atto di Affidamento.

3. In caso di inosservanza di quanto previsto dal precedente comma 1, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro nei confronti del *Fornitore* inadempiente.

Articolo 27

Subappalto

(sulla base della documentazione presentata in sede di offerta da ciascun *Fornitore*,
al momento della stipula, si procederà a completare le parti
in grigio () o a riformulare l'articolo)

1. Alla/e società xxxxxx, che non ha/hanno dichiarato, in sede di offerta, di volersi avvalere del subappalto, è fatto divieto di subappaltare il Servizio.
2. In caso di violazione dell'obbligo di cui sopra, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro.
3. La/e società yyyyyy, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà/potranno ricorrere al subappalto nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006.
4. Resta comunque inteso che non è considerato subappalto il sub-affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. I *Fornitori* prendono atto che in caso di sub-affidamento, troveranno comunque applicazione le disposizioni dettate sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nei termini previsti dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ("filiera rilevante delle imprese").
5. *Equitalia Servizi* rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.

6. Il contratto di subappalto dovrà prevedere, pena la nullità del contratto medesimo, le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
7. Resta inteso che qualora *la/e società yyyyyy abbia/abbiano* notizia dell'inadempimento da parte del *proprio* subfornitore ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria, *la/e stessa/e sarà/saranno obbligato/e* a darne immediata comunicazione scritta ad *Equitalia Servizi* ed alla Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo.
8. Nell'ipotesi di affidamento in subappalto, *la/e società yyyyyy sarà/saranno obbligato/e* a trasmettere ad *Equitalia Servizi*, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a questo effettuati, con l'indicazione delle ritenute in garanzia effettuate.
9. Qualora ciascuna delle suddette società non trasmetta le fatture quietanzate dal subappaltatore entro il predetto termine, *Equitalia Servizi* sospenderà il pagamento dei corrispettivi alla stessa dovuti.
10. *La/e società yyyyyy prende/prendono* atto che il subappalto non comporta alcuna modifica degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione dell'*Accordo Quadro*: la società subappaltatrice, pertanto, rimane unica e sola responsabile nei confronti di *Equitalia Servizi* delle prestazioni subappaltate.
11. Resta fermo quant'altro stabilito all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 28

Responsabilità

1. Ciascun *Fornitore* sarà tenuto al risarcimento dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, a persone e cose – beni mobili e immobili,

anche condotti in locazione – di *Equitalia Servizi* e/o di terzi, compreso il personale del *Fornitore*, che dovessero essere causati in esecuzione del *Servizio* in dipendenza di omissioni, negligenze o inadempienze.

2. Le suddette responsabilità vengono assunte dal *Fornitore* anche se l'evento dannoso sia imputabile, in tutto o in parte, a soggetti terzi alla propria organizzazione.
3. A tal fine, ciascun *Fornitore* ha rilasciato la polizza assicurativa, di cui alle premesse, a beneficio di *Equitalia Servizi*, valevole per l'intera durata dell'*Accordo Quadro*, comunque prorogata fino al completa esecuzione del *Servizio* relativo all'*Atto di Affidamento* formalizzato prima della data di scadenza dell'*Accordo Quadro* stesso.
4. Resta ferma la responsabilità di ciascun *Fornitore* per danni non garantiti dalla copertura assicurativa, ovvero per danni il cui risarcimento è superiore al massimale unico della polizza assicurativa.

Articolo 29

Trasparenza e Codice Etico

1. Il *Fornitore* espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'*Accordo Quadro*;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la partecipazione alla procedura e/o la conclusione dell'*Accordo Quadro*;
 - c) dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e

del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l'*Offerta economica* presentata in sede di *gara* è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'*Accordo Quadro* e/o dei singoli *Atti di Affidamento* rispetto agli obblighi con essi assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. I *Fornitori* prendono atto che *Equitalia Servizi* ha adottato, ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs. 231/2001, un Codice Etico contenente, tra l'altro, i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca e/o intrattenga rapporti con *Equitalia Servizi* stessa, nonché un Modello Organizzativo che, assicurando condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e prevedendo un apparato sanzionatorio in caso di violazione di quanto in esso previsto, dà concretezza all'affermazione dei suddetti principi e valori.
3. Con la sottoscrizione dell'*Accordo Quadro* ciascun *Fornitore* dichiara espressamente di aver preso atto di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottati da *Equitalia Servizi* e si obbliga al rispetto di quanto ivi disposto.
4. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero il *Fornitore* non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata dell'*Accordo Quadro* o, ancora, il *Fornitore* ponga in essere una condotta tale da esporre *Equitalia Servizi* al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, ovvero violi le

disposizioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo suddetti, *Equitalia Servizi* potrà risolvere di diritto l'*Accordo Quadro*.

Articolo 30

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente *Accordo Quadro* e del singolo *Atto di Affidamento* sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 31

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Ogni spesa e imposta connessa alla sottoscrizione dell'*Accordo Quadro* è a carico dei *Fornitori* e tra gli stessi ripartita in misura uguale.
2. Ciascun *Fornitore* dichiara che il *Servizio* è effettuato nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
3. Conseguentemente al presente *Accordo Quadro* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nell'ipotesi di registrazione "in caso d'uso".
4. L'*Accordo Quadro* sarà, infatti, registrato solo "in caso d'uso" e le relative spese (compresi sanzioni e interessi) saranno a carico della parte che, con il proprio inadempimento, vi avrà dato causa.
5. Resta inteso che gli *Atti di Affidamento* verranno stipulati per corrispondenza commerciale e pertanto non sono soggetti all'imposta di bollo; l'*Atto di Affidamento* potrà essere registrato in caso d'uso, con il pagamento dell'imposta in misura fissa.



Articolo 32*Clausola finale*

1. I termini previsti dall'*Accordo Quadro*, dai singoli *Atti di Affidamento* e dal *Capitolato Tecnico* sono da considerarsi a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 Codice Civile.
2. Qualsiasi modifica alle disposizioni dell'*Accordo Quadro* che trovano unitaria e coerente attuazione nel rapporto tra *Equitalia Servizi*, da una parte, e l'insieme dei *Fornitori*, dall'altra parte, sarà valida e vincolante solo se fatta per atto sottoscritto da *Equitalia Servizi* e dai *Fornitori*.
3. Qualsiasi modifica alle disposizioni dell'*Accordo Quadro* che disciplinano i rapporti tra *Equitalia Servizi* e ciascun *Fornitore* nell'esecuzione del *Servizio* sarà valida e vincolante solo se fatta per atto sottoscritto tra le *Parti*; ogni modifica al singolo *Atto di Affidamento* sarà valida e vincolante solo se formalizzata per iscritto dal rappresentante di *Equitalia Servizi*, di cui al precedente articolo 10.
4. Qualsiasi omissione o ritardo da parte di *Equitalia Servizi* nella richiesta di adempimento delle obbligazioni assunte dal *Fornitore* con la sottoscrizione dall'*Accordo Quadro*, non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che dovranno comunque essere fatti valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
5. Nessuna rinuncia concernente una clausola dell'*Accordo Quadro* od un diritto derivante dallo stesso costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.
6. Nel caso in cui una o più previsioni dell'*Accordo Quadro* dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti

previsioni dell'Accordo Quadro rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da Equitalia Servizi.

7. In tal caso i Fornitori s'impegnano a definire con Equitalia Servizi nuove previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire all'Accordo Quadro un contenuto il più vicino possibile a quello che Equitalia Servizi aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della gara e con l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso. Le suddette nuove previsioni saranno oggetto di apposito atto, integrativo e/o modificativo dell'Accordo Quadro, sottoscritto da Equitalia Servizi, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte.

Equitalia Servizi S.p.A.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Il Fornitore

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Il Fornitore

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Il Fornitore

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 3, commi 2, 3 e 4; Articolo 4, commi 3, 4, 6; Articolo 5, commi 7, 8, 10, 12, 17, 18, 20 e 22; Articolo 6, commi 3, 4, 5, 7 e 8; Articolo 7, comma 3; Articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6; Articolo 9, comma 4; Articolo 10, commi 3 e 5; Articolo 11, commi 3, 5, 6 e 7; Articolo 12, commi 13, 14, 15 e 16; Articolo 13, commi 4, 5 e 6; Articolo

14; Articolo 15; Articolo 16; Articolo 17; Articolo 18; Articolo 19, commi 4, 7 e 8;
Articolo 20, commi 6, 7, 9 e 10; Articolo 21, comma 4; Articolo 22, commi 5, 6 e 8;
Articolo 23, commi 8, 9, 11 e 12; Articolo 24, commi 2 e 4; Articolo 25, comma 3;
Articolo 26, comma 3; Articolo 27; Articolo 28; Articolo 29, commi 3 e 4; Articolo 30;
Articolo 32.

Il Fornitore

XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxx

Il Fornitore

XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxx

Il Fornitore

XXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxx

Allegato A**Condizioni economiche**

*(Il presente allegato riporterà, per ciascun Fornitore, i prezzi unitari indicati nella
Tabella Prezzi dell' Offerta Economica.)*



Allegato B

Istruzioni per il trattamento dei dati personali



ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premessa

Con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice della Privacy", il legislatore nazionale, oltre a razionalizzare, semplificare e coordinare in un "Testo Unico" tutte le precedenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali (legge 675/96, D.Lgs 171/98, DPR 318/99, ecc.) ha recepito le innovazioni in materia di riservatezza nelle comunicazioni elettroniche introdotte con la direttiva UE 2002/58, nonché ha tenuto conto sia degli orientamenti, anche giurisprudenziali, che degli indirizzi del Garante formati sulla scorta della precedente normativa.

Il Codice della Privacy ha come finalità quella di garantire che il trattamento dei dati afferenti ad una persona si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei propri dati. Tali garanzie sono estese anche ai dati delle persone giuridiche (società private e pubbliche) e di ogni altro ente o associazione.

Il Codice della Privacy, quindi, detta: (i) disposizioni di carattere generale, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato; (ii) disposizioni particolari per determinati specifici settori (sanitario, il lavoro e la previdenza sociale, le comunicazioni elettroniche ecc.); (iii) disposizioni in materia di tutela dell'interessato (amministrative e giurisdizionali) ed in materia di sanzioni amministrative e penali.

Nell'ambito delle disposizioni di carattere generale, il Codice della Privacy prevede l'adozione delle misure minime di sicurezza, vale a dire quel complesso di misure

tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, che configurano i livelli di protezione necessari ad evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il trattamento dei dati richiede, pertanto, l'adozione preventiva di misure di sicurezza che risultino idonee (anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento) ad assicurare i suddetti livelli di protezione.

Il mancato rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy comporta, nei confronti di colui che per legge è tenuto alla loro applicazione, sanzioni amministrative ovvero, nel caso in cui il fatto configuri un illecito penale, la reclusione.

Obblighi del Fornitore

Ciò premesso, il Fornitore prende atto che con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, di cui il presente documento ne costituisce parte integrante e sostanziale, Equitalia Servizi ha affidato al Fornitore stesso un servizio la cui esecuzione richiede il trattamento di dati e che detto trattamento dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy.

Il Fornitore prende, altresì, atto che Equitalia Servizi è, ai sensi del Codice della Privacy, "Responsabile" del trattamento dei dati messi a disposizione del Fornitore per l'esecuzione del Servizio oggetto del singolo Atto di Affidamento, mentre il "Titolare" di detti dati è, alternativamente, l'Amministrazione Finanziaria, gli Agenti della Riscossione, le Banche o gli altri Enti Creditori pubblici o privati.

Il Fornitore prende, infine, atto che Equitalia Servizi, in qualità di Responsabile, è obbligata a mettere a disposizione dei Titolari, la ragione sociale delle imprese terze di



cui si avvale, nonché l'elenco nominativo degli Incaricati del trattamento.

Il Fornitore pertanto dichiara, assumendosene le relative responsabilità, quanto segue:

- di aver adottato misure di sicurezza idonee ad evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati forniti da Equitalia Servizi, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme a quanto previsto dall'Accordo Quadro;
- di aver adottato un'organizzazione del lavoro ed una normativa aziendale idonee a garantire le finalità del Codice della Privacy e di impegnarsi per il futuro, sopportando i relativi oneri, ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie anche a prescindere da una specifica richiesta da parte di Equitalia Servizi e/o del Titolare;
- che conserverà i dati per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle operazioni di trattamento, e che provvederà a distruggerli o a restituirli a Equitalia Servizi, adottando procedure che ne garantiscano la riservatezza e la sicurezza;
- che eseguirà i soli trattamenti necessari per l'esatta esecuzione dell'Atto di Affidamento e che tali trattamenti saranno svolti dal proprio personale che autonomamente deciderà di impiegare, acconsentendo sin d'ora alla nomina di ciascuno di essi quale "Incaricato";
- di assumersi l'obbligo di portare a conoscenza degli Incaricati, prima della loro nomina, le istruzioni per il trattamento dei dati riportate nel presente documento e di farle sottoscrivere agli stessi, per presa visione ed accettazione;
- di assumersi l'obbligo di far rispettare a tutti gli Incaricati, le suddette istruzioni per il trattamento dei dati, nonché di portare a conoscenza degli stessi e farle rispettare,



le eventuali ulteriori istruzioni che Equitalia Servizi stessa e/o il Titolare intendesse impartire nel corso di efficacia dell'Accordo Quadro;

- che provvederà, nei termini previsti dall'Accordo Quadro, a comunicare ad Equitalia Servizi l'elenco nominativo degli Incaricati, nonché a comunicarne tempestivamente ogni successiva variazione in modo che Equitalia Servizi stessa possa aggiornare le relative nomine ad Incaricato;
- di rendersi disponibile ad eventuali ispezioni da parte di Equitalia Servizi e/o da parte del Titolare e di collaborare con gli stessi al fine di accertare l'effettiva adozione delle misure di sicurezza ed il rispetto da parte degli Incaricati delle istruzioni impartite da Equitalia Servizi e/o dal Titolare.

Istruzioni per il trattamento dei dati

Il personale che il Fornitore, in completa autonomia, impiega per l'esecuzione dell'Accordo Quadro con Equitalia Servizi, viene nominato Incaricato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice della Privacy.

L'Incaricato prende atto che Equitalia Servizi è, ai sensi del Codice della Privacy, "Responsabile" del trattamento dei dati che la stessa fornirà al Fornitore per l'esecuzione dei singoli Affidamenti, mentre il "Titolare" di detti dati è, alternativamente, l'Amministrazione Finanziaria, gli Agenti della Riscossione, le Banche o gli altri Enti Creditori pubblici o privati.

L'Incaricato, inoltre, prende atto ed accetta, che il Fornitore provvederà a comunicare ad Equitalia Servizi, i suoi dati personali e che Equitalia Servizi stessa, in qualità di Responsabile, potrà fornire detti dati personali ai Titolari.

L'Incaricato, nell'esecuzione delle specifiche attività a cui è stato preposto dal Fornitore, dovrà attenersi alle direttive di quest'ultimo. L'esecuzione delle attività di



trattamento dei dati, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti istruzioni, che s'intendono integralmente accettate dall'Incaricato:

1. l'Incaricato, nel trattare i dati portati a sua conoscenza o comunque di cui venisse a conoscenza, a prescindere dalla natura degli stessi e sia se riferiti a persone fisiche, a persone giuridiche, enti o associazioni, dovrà mantenere una condotta tale da garantire la massima riservatezza, considerando tutti i dati forniti da Equitalia Servizi confidenziali e, di norma, soggetti al segreto d'ufficio;
2. nelle singole fasi di lavoro, l'Incaricato dovrà trattare e custodire i dati con la diligenza necessaria ad evitare che: (i) i dati siano soggetti a rischi di perdita o distruzione anche accidentale; (ii) ai dati possano accedere personale del Fornitore non incaricato nonché terzi; (iii) vengano svolte operazioni di trattamento non consentite o non conformi a quanto previsto dall'Accordo Quadro e dal singolo Atto di Affidamento;
3. l'Incaricato dovrà operare con la massima attenzione e riservatezza in tutte le fasi di trattamento e non potrà eseguire operazioni di trattamento per fini propri ovvero non previsti tra i compiti allo stesso assegnati dal proprio diretto responsabile aziendale ovvero, ancora, non previsti dal singolo Atto di Affidamento;
4. l'Incaricato, per qualunque operazione e tipo di trattamento mediante sistemi informatici, sarà comunque tenuto a mantenere una condotta tale che garantisca quanto previsto dal precedente punto 2, ed in particolare, dovrà evitare azioni e/o accessi non autorizzati da parte di terzi sui sistemi aziendali. L'Incaricato dovrà pertanto accedere ai sistemi e/o alle banche dati in formato elettronico, seguendo le regole di sicurezza imposte dalla propria azienda e rispettando i profili di autorizzazione configurati in coerenza con le attività di propria competenza;



5. l'Incaricato non potrà porre in essere o consentire a terzi, alcuna azione e/o operazione volta a limitare, a rendere meno efficaci o violare le misure di sicurezza adottate dal Fornitore ai sensi di quanto previsto dal Codice della Privacy. L'Incaricato dovrà segnalare tempestivamente al Fornitore ed a Equitalia Servizi l'eventuale accesso o tentativo di accesso non autorizzato, anche se effettuato dal personale del Fornitore non incaricate;
6. nessun dato, in qualunque forma, magnetica, digitale o cartacea, potrà essere lasciato incustodito, copiato, comunicato a terzi e trasportato al di fuori delle aree di lavoro in cui avvengono i trattamenti. In particolare, il formato cartaceo dei dati, non dovrà essere lasciato incustodito sulle scrivanie e, a fine lavoro, dovrà essere riposto in armadi o cassetti chiusi a chiave. Durante le normali quotidiane operazioni di lavoro, il materiale cartaceo non dovrà risultare visibile a persone non incaricate del trattamento;
7. gli elenchi e/o indirizzari connessi al trattamento dei dati forniti per l'esecuzione del singolo Atto di Affidamento, potranno essere consegnati, qualunque ne sia la forma (cartacea, elettronica, ottica o magnetica), solo ad altri Incaricati appartenenti alla struttura aziendale del Fornitore, ovvero ad Equitalia Servizi o ad un suo Incaricato;
8. la distruzione dei dati in formato cartaceo e la cancellazione dei dati in formato elettronico o su supporto ottico o magnetico, nonché la restituzione degli stessi ad Equitalia Servizi dovrà avvenire con criteri di riservatezza e sicurezza, seguendo le specifiche disposizioni aziendali.

Equitalia Servizi S.p.A.

XXXXXXXX

Il Fornitore

XXXXXXXX



xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Il Fornitore

Il Fornitore

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

